



comune di trieste
piazza unità d'italia, 4
34121 trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

area polizia municipale
p.o. gestione amministrazione
via Genova, 6
prot. corr. n. 7/1/15/1-10

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**per la fornitura e la confezione di capi di vestiario ed accessori vari
occorrenti ai componenti il Corpo della Polizia Municipale.
Anno 2010**

Art. 1

Oggetto

Il presente capitolato speciale d'oneri concerne la fornitura e la confezione di capi di vestiario ed accessori vari, da assegnare ai componenti il corpo della polizia Municipale per l'anno 2010.

Art. 2

Lotti

La fornitura è formata da n. 03 lotti unici ed indivisibili, di cui all'allegato "A".

Art. 3

Tipologia di gara

Procedura aperta.

Art. 4

Presentazione delle offerte

Ogni ditta può concorrere per uno o più lotti.

Le Imprese partecipanti dovranno presentare la loro offerta utilizzando il prospetto allegato "A", compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto da un legale rappresentante.

L'offerta dovrà essere accompagnata dalla documentazione richiesta dal bando di gara.

La presentazione e sottoscrizione dell'offerta implica in maniera automatica l'accettazione incondizionata da parte dell'Impresa, delle disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente capitolato speciale d'oneri e negli eventuali allegati.

Art. 5

Cauzione provvisoria

Per poter partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare una cauzione provvisoria, per ciascuno dei lotti di partecipazione, pari al 2% del rispettivo importo in euro a base di gara di cui al successivo Art. 9.

In caso di partecipazione a più lotti potrà essere presentata un'unica cauzione cumulativa con l'indicazione dei rispettivi lotti.

Il suddetto deposito cauzionale verrà restituito, a gara ultimata, ai concorrenti soccombenti, mentre all'aggiudicatario verrà restituito dopo che lo stesso avrà costituito la cauzione definitiva di cui al successivo Art. 10.

Art. 6

Caratteristiche

I capi di vestiario devono rispettare quanto previsto dal vigente regolamento del vestiario, approvato con deliberazione giuntale n. 408 d.d. 20.8.2003 e dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di produzione.

I capi di vestiario devono avere tutte le caratteristiche, intese come di minima, merceologiche, di foggia, tecniche e qualitative richieste, di cui all'allegato "A".

Nel caso in cui al prodotto sia allegata la scheda tecnica delle caratteristiche dei materiali da impiegare, le imprese concorrenti, unitamente al campione del prodotto di cui al successivo Art. 11, dovranno inviare anche una certificazione attestante la corrispondenza tra i materiali impiegati e le caratteristiche minime richieste nella suddetta scheda tecnica.

Per i lotti 1,2,4 e 5, le imprese concorrenti dovranno inoltre certificare il possesso della licenza prefettizia di cui all'Art. 28 del T.U.L.P.S. indicandone gli estremi: luogo di rilascio, data e numero protocollo, secondo quanto indicato nella circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/PAS/3418-10100(1) in data 07.03.2006 recante per oggetto "Modificazioni al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144.

Art. 7

Durata della fornitura

Un anno, dalla data di invio della prima commissione.

Art. 8

Quantità

Durante la durata della fornitura l'appaltatore ha la facoltà di aumentare o diminuire entro la soglia del 20% i quantitativi indicati nell'allegato "A".

Art. 9

Aggiudicazione

L'aggiudicazione, per singolo lotto, unico ed indivisibile, avrà luogo a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta al prezzo più basso rispetto ai seguenti rispettivi importi a base di gara:

LOTTO	Descrizione	Importo in euro a base di gara I.V.A. esclusa
LOTTO 1	Calzone tecnico	56.000,00
LOTTO 2	Completo giacca a vento con corpetto staccabile e sopracalzone	39.600,00
LOTTO 3	Indumenti ed accessori	21.600,00
Totale Fornitura I.V.A. esclusa		117.200

L'aggiudicazione ha luogo anche nel caso di presentazione di una sola valida offerta.

Art. 10

Cauzione definitiva

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, per ciascun lotto aggiudicato, nell'ammontare stabilito dall'Art. 113 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163.

Detta garanzia sarà svincolata al termine della fornitura, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e comunque dopo risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 11

Presentazione della campionatura

L'impresa vincitrice sarà tenuta a presentare, entro giorni 20 (venti) dall'esito della gara, un campione degli articoli da fornire, valido per modello e, in caso di vestiario, anche per il tessuto richiesto comprensivo delle marcature, se indicate nella scheda tecnica.

Per i prodotti tessili, al relativo esemplare dovrà venir allegata la dichiarazione concernente la composizione, a norma della legge 26.11.1973, n. 883.

In allegato al campione dovrà essere indicato il lotto di gara di appartenenza.

Non verranno esaminati campioni presentati con modalità diverse.

La campionatura presentata dall'aggiudicatario sarà restituita alla fine della durata della fornitura.

Art. 12

Analisi della campionatura

Gli esemplari presentati dall'aggiudicatario potranno essere sottoposti, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, prima dell'ordine, ad analisi merceologica, da effettuarsi presso un laboratorio chimico merceologico scelto dall'Ente suddetto, a spese dell'impresa stessa, onde accertarne la conformità alle prescrizioni di capitolato.

Art. 13

Ordinazioni

L'ordine è subordinato alla verifica, a cura dell'apposita Commissione Vestiario, della corrispondenza del campione proposto, così come indicato al precedente Art. 6. e dopo esito favorevole all'eventuale analisi di cui al precedente Art. 12.

L'aggiudicatario deve ricevere ordinazioni solamente dall'Area Polizia Municipale.

Le eventuali forniture effettuate senza l'osservanza della suddetta prescrizione, non possono essere riconosciute valide dall'Amministrazione.

Art. 14

Fornitura e misure degli indumenti

Gli indumenti dovranno venir forniti in modo da adattarsi perfettamente alla persona che li deve indossare. La rilevazione delle misure del personale avrà luogo per taglia e drop, e dovrà essere fatta a cura dell'aggiudicatario avvalendosi di un campionario dallo stesso fornito.

Effettuato ciò si procederà a:

- a) far firmare, effettuata la prova finale, al personale, una dichiarazione in duplice copia, predisposta dall'aggiudicatario stesso, attestante la data o le date delle prove effettuate;
- b) consegnare il vestiario confezionato presso il magazzino comunale indicato, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine assieme alle dichiarazioni di cui al precedente punto a).

Il completo giacca a vento con corpetto staccabile e sopracalzone dovrà essere consegnato appeso ad una robusta gruccia di plastica rigida, con gancio metallico e sagomata alle spalle onde assicurare una perfetta conservazione del capo. Su una manica della giacca e sul rispettivo sopracalzone dovrà essere apposta un'etichetta con il nominativo del personale a cui la stessa è destinata.

Analogo trattamento per il calzone tecnico.

Tutti i capi di vestiario ed accessori dovranno essere protetti da un sacchetto in polietilene trasparente.

Art. 15

Confezioni su misura

Per la fornitura dei capi per i dipendenti per cui sia prevista nell'allegato "A" la confezione su misura, l'aggiudicatario si obbliga ad eseguire quanto segue:

- a) prendere le misure dei singoli dipendenti presso il magazzino vestiario ubicato in via Bellini, 1/a, entro 20 giorni dal ricevimento dell'ordine, avvalendosi, se necessario, di un campionario per misure e drop, fornito dallo stesso e secondo un calendario concordato con l'Amministrazione;
- b) far firmare, effettuata la prova finale, al personale, una dichiarazione in duplice copia, predisposta dall'aggiudicatario stesso, attestante la data o le date delle prove effettuate;
- c) consegnare il vestiario confezionato presso il magazzino comunale indicato, entro 80 (ottanta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine assieme alle dichiarazioni di cui al precedente punto b).

Art. 16

Riparazione e/o sostituzione dei capi

L'aggiudicatario deve presentarsi ad eseguire, senza compenso di sorta, tutte le riparazioni da apportare ai capi di vestiario eventualmente rifiutati per imperfezioni di taglio, di esecuzione o per qualsiasi altro difetto o, in caso di impossibilità, provvedere alla loro immediata sostituzione.

Art. 17

Analisi delle forniture

In caso di necessità di verifiche, la merce fornita potrà essere sottoposta ad analisi, a insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, da effettuarsi presso un laboratorio chimico merceologico scelto dallo stesso a spese dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 18

Termini e modalità di consegna

L'aggiudicatario deve effettuare la consegna entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, quando non sia nello stesso espressamente prevista la confezione su misura.

In quest'ultimo caso il termine è di 80 (ottanta) giorni lavorativi.

Tutte le consegne dovranno inoltre essere effettuate tenendo conto di quanto previsto dalle "istruzioni di sicurezza" che saranno assegnate all'aggiudicatario con la trasmissione dell'ordine di fornitura.

Art. 19

Rifiuto della merce

Possono venire rifiutate all'atto del ricevimento o entro i 30 (trenta) giorni successivi, tutte le forniture non effettuate secondo le prescrizioni impartite dall'Ente appaltante o che si presentassero non corrispondenti ai requisiti richiesti.

Art. 20

Penalità

Nei casi di ritardo nella consegna di ciascun articolo potrà essere applicata una penale nella misura dello 0,50% del rispettivo importo netto unitario di aggiudicazione dell'articolo non fornito, moltiplicato per il quantitativo non consegnato, per ogni giorno lavorativo che oltrepassi il termine stabilito.

Nei confronti dell'aggiudicatario che fornisca capi di vestiario non confezionati nel modo prescritto o abbia impiegato materiali non corrispondenti a quanto previsto dal presente capitolato, ovvero non si sia attenuto a quanto previsto dal precedente Art. 6 e nel caso in cui la non corrispondenza non sia tale da comportare il rifiuto totale della fornitura, potrà essere applicata una penalità variabile, a seconda della gravità dell'infrazione, dal 5% al 15% del prezzo corrispondente alla partita eccepita.

Gli importi derivanti dall'applicazione della suddetta penalità dovranno essere corrisposti, a cura dell'aggiudicatario, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.

Qualora l'aggiudicatario non vi provveda, l'Ente appaltante può, con l'adozione di atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti.

In tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare od a ricostituire "in toto" il deposito cauzionale, di cui al precedente Art. 10, entro 10 (dieci) giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

Art. 21

Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha la facoltà, con apposito atto dirigenziale, di procedere alla risoluzione del contratto:

- ⊙ quando, a seguito di analisi di cui ai precedenti Art. 12 e 17 sia rispettivamente riscontrata la non corrispondenza degli esemplari presentati, ovvero forniti;
- ⊙ in caso di diniego da parte dell'aggiudicatario di sostituire il prodotto eccepito, a seguito del precedente Art. 20, come pure in quello di ritardata sostituzione del medesimo;
- ⊙ in tutti i casi d'inosservanza delle condizioni del presente capitolato e quando previsto dalla normativa di richiamo di cui al successivo Art. 28.
- ⊙ di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.

Art. 22

Perdita del deposito cauzionale – Risarcimento danni

Nell'ipotesi di cui al precedente articolo, l'aggiudicatario inadempiente, oltre a subire la perdita del deposito cauzionale e cioè l'incameramento dello stesso a titolo di penale, è tenuto al

risarcimento di tutte le maggiori spese sostenute ed al pagamento dei danni eventualmente sopportati dall'Amministrazione.

Art. 23

Spese

Tutte le spese, tasse, imposte ecc., inerenti e conseguenti al presente contratto, ad esclusione dell'I.V.A. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

Art. 24

Responsabilità

Sono a carico dell'aggiudicatario i rischi relativi allo scarico, alla responsabilità civile verso terzi, per ogni danno provocato in conseguenza della fornitura.

Art. 25

Fatturazione

Le fatture, in duplice copia, al fine di una regolare liquidazione, dovranno riportare tutti i dati indicati nella commissione e dovranno essere indirizzate ed inviate a:

COMUNE DI TRIESTE
Area polizia Municipale
Piazza dell'Unità d'Italia, 4
34121 - TRIESTE

Art. 26

Pagamento

Il pagamento avverrà, con mandato a 60 (sessanta) giorni, salvo i casi di contestazioni, dalla data di ricevimento delle relative fatture presso l'Area Polizia Municipale.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata puntualità nei pagamenti dovuto al ritardo d'inoltro delle fatture.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136.

Art. 27

Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere fra l'Amministrazione e l'aggiudicatario, e che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite al giudice ordinario.

Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 28

Normativa di richiamo

Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato speciale d'onori e dal Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del consiglio comunale n.

77, d.d. 04.10.2004, vanno applicate le disposizioni del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, della L. 07.08.1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e quelle dettate in materia dal Codice Civile.

Art. 29

Norma finale

Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente capitolato devono intendersi essenziali, ai fini delle forniture in oggetto e formano un unico ed inscindibile contesto.